

**STATUTO
DEL SERVIZIO REGIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO
DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO –
S.A.S.V. – C.N.S.A.S.**

TITOLO 1 – COSTITUZIONE E FINALITA' – SEDE – DURATA – MARCHIO

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, in ottemperanza allo Statuto Nazionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), oltre che nel rispetto del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s. m. e i., l'Associazione di Promozione Sociale: "Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Veneto."

Essa adotta la denominazione "Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Veneto" del "Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico", che potrà utilizzare la seguente denominazione abbreviata: Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (S.A.S.V.) con il marchio collettivo del C.N.S.A.S., ovvero S.A.S.V. – C.N.S.A.S. o S.A.S.V..

A tali denominazioni, dovrà essere abbinata la locuzione A.P.S. o "Associazione di Promozione Sociale".

Il S.A.S.V. è un Servizio regionale del C.N.S.A.S. che è a sua volta Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano (C.A.I.).

Il S.A.S.V. è dotato di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 99.

Il S.A.S.V. è una libera associazione apolitica, apartitica e senza fini di lucro che si ispira ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti dei Soci.

È ispirata al pieno rispetto delle convinzioni personali dei propri Soci che operano secondo principi di solidarietà e fiducia reciproca.

Il S.A.S.V. è dotato di personalità giuridica di diritto privato.

Il S.A.S.V. è riconosciuto dall'art. 1 della Legge Regionale n. 11/15 della Regione Veneto come Associazione di Promozione Sociale.

ART. 2 – SEDE

Il S.A.S.V. opera prevalentemente nella Regione Veneto ed ha la propria sede legale in Belluno, Via dell'Artigianato n. 20/22. Il trasferimento della sede non comporta modifiche statutarie.

ART. 3 – DURATA

La durata del S.A.S.V. è a tempo indeterminato.

ART. 4 – MARCHIO

Il S.A.S.V. adotta il marchio costituito dalla dicitura "Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico" e dal logo di cui all'allegato sub A al presente Statuto", il cui utilizzo è disciplinato dal C.N.S.A.S.



Il S.A.S.V. può adottare un proprio marchio del tutto conforme a quello del C.N.S.A.S. con l'eventuale iscrizione della dicitura "Veneto" o "Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi" o "Soccorso Alpino Prealpi Venete" o, infine, "Soccorso Speleologico Veneto".

L'adozione e l'utilizzo del marchio è obbligatoria per tutti gli organi oltre che per tutte le scuole S.A.S.V.

ART. 5 – FINALITA'

Il S.A.S.V. è un Ente del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., senza scopo di lucro ed è costituito nella forma giuridica di associazione. È retto dalle norme del presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. e i. e dalle leggi nazionali e regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Esso persegue, nell'ambito territoriale di competenza, finalità di solidarietà, utilità sociale e civiche con l'obiettivo primario del soccorso sanitario urgente e protezione civile, così come espressamente previsto dalla Legge 26 gennaio 1963, n. 91; Legge 24 dicembre 1985, n. 776; dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 162; dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74; dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289; dalla



Legge 26 gennaio 2010, n. 26; dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97; dal D.Lgs 2 gennaio 2018, n.1 e, infine, dalla Legge Regionale 8 giugno 2012, n. 19 e dalla Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11. Scopi dell'Ente sono, infatti, il perseguimento delle finalità stabilite dall'art. 2 dello Statuto del C.N.S.A.S..

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle individuate all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 lettere b) e y) ed in particolare:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

a. Attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio regionale;

b. Effettuare gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, nonché di quelli a rischio evolutivo sanitario, dei dispersi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende unità locali sociosanitarie per le quali rappresenta "riferimento esclusivo" per l'attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74;

c. Effettuare gli interventi di soccorso in caso di emergenze o calamità inquadrabili come attività di protezione civile ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti;

d. Curare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del proprio personale tecnico e del proprio personale con funzioni logistiche ed amministrative nell'ambito delle direttive impartite dagli organi tecnici del C.N.S.A.S. o del S.A.S.V. e secondo quanto determinato dalle sue articolazioni territoriali, ovvero dalle Zone o Delegazioni.

Al fine di una diffusione della cultura del soccorso di cui al presente articolo, tale attività di formazione, informazione ed addestramento potrà essere estesa ad associazioni ed enti terzi, pubblici e privati, su apposita Convenzione e/o Protocolli Operativi autorizzati dalla Direzione Regionale o dal Consiglio di Zona competente per territorio, che ne indichi modalità e limiti;

e. Collaborare con la Regione Veneto, con gli Enti Locali, con gli Enti dello Stato e la Pubblica Amministrazione in genere, nell'attuazione dei punti a), b), c) e d);

f. Collaborare, inoltre, con Enti pubblici e privati, con soggetti privati per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti e per ottemperare agli obblighi di legge.

Il S.A.S.V. per il raggiungimento delle finalità di cui alle precedenti punti opera prevalentemente in Veneto.

Il S.A.S.V. attua quanto previsto dai punti precedenti prioritariamente attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli con il Servizio sanitario regionale, con le Unità locali sociosanitarie (U.L.S.S.) e con i Servizi di urgenza ed emergenza medica (S.U.E.M.) su base regionale o provinciale, oltre che con le strutture della Protezione Civile sia su base regionale sia su base provinciale o locale.



Il S.A.S.V. attua quanto previsto dai punti precedenti anche attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli con Enti pubblici e privati e con soggetti privati.

Il S.A.S.V., nell'ambito delle proprie competenze, attua quanto previsto dai punti precedenti anche attraverso specifiche convenzioni e protocolli stipulati con Enti privati o soggetti privati.

Il S.A.S.V., nel rispetto dei vincoli del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i., può aderire o associarsi ad associazioni, fondazioni, organismi nazionali e internazionali che non siano in contrasto con le finalità di cui ai punti precedenti e che non ne limitino l'autonomia.

Il S.A.S.V. potrà inoltre svolgere qualsiasi iniziativa o attività diversa da quelle sopra menzionate di interesse generale allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale come, a mero titolo esemplificativo, raccolte fondi, accettazione di lasciti o donazioni. Le attività diverse dovranno comunque essere secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo i limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. e i. e la loro individuazione può essere operata da parte della Direzione regionale.

ART. 6 – ORGANO PERIFERICO



Il S.A.S.V. è organo periferico del C.N.S.A.S., al quale risponde nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento Disciplinare e del Regolamento affidamento incarico ai soci del C.N.S.A.S.

TITOLO 2 – SOCI

ART. 7 – QUALITA' DI SOCIO e LIBRI SOCI

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Ordinari;
- b) Giovani;
- c) Emeriti;
- d) Onorari;
- e) Benemeriti.

Può presentare richiesta di ammissione a socio S.A.S.V. colui che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) non aver superato il 45° anno di età, salvo deroga motivata deliberata dalla Direzione regionale;
- c) iscrizione in corso di validità al C.A.I.;
- d) non aver subito condanne passate in giudicato come declinate dal Regolamento generale;
- e) superamento delle prove di selezione qualora previste dai Piani formativi nazionali o del SASV;
- f) idoneità prevista dal Regolamento generale che disciplina in dettaglio le modalità di ammissione e permanenza del socio;
- g) domicilio prevalente nella Regione Veneto.

La Direzione regionale delibera l'ammissione del socio.

Sono Soci Ordinari i Soci maggiorenni del C.A.I. che, condividendo lo spirito solidaristico del Corpo, le sue finalità d'istituto, il rapporto fiduciario tra Soci e responsabili, ed accettando di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto consapevole delle norme statutarie, regolamentari, tecniche e delle disposizioni impartite, ne abbiano chiesto l'adesione e, avendone i requisiti, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro nazionale una volta superate le prove di selezione là ove previste.

La qualità di Socio decade con la perdita della qualità di Socio del C.A.I., per dimissioni, per inattività, per inidoneità tecnica o attitudinale, per limiti di età ovvero al compimento dei 75 anni; per esclusione o decesso.

La qualità di socio è intrasmissibile.

I Soci ordinari sono suddivisi in Soci tecnici con limite di età fissato al compimento dei 70 anni e Soci collaboratori.

Sono Soci ordinari tecnici i Soci che, avendo superato le prove di selezione, conseguono e mantengono una delle qualifiche previste dai Piani formativi nazionali o regionali delle Scuole del C.N.S.A.S.

Sono Soci ordinari collaboratori quei Soci, che, pur non avendo conseguito o mantenuto una delle qualifiche di cui al comma precedente, sono ammessi o restano a far parte del Corpo per compiti di supporto logistico, organizzativo, amministrativo.

Il Regolamento Generale e il Regolamento Disciplinare del C.N.S.A.S. dettano le norme relative all'ammissione dei Soci collaboratori ed alla loro permanenza nel Corpo.

Tutti i Soci ordinari sin dalla loro ammissione, godono del diritto dell'elettorato attivo e passivo, nonché possono assumere incarichi nel C.N.S.A.S. secondo quanto previsto dall'ordinamento interno.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare solo un altro associato.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare alla vita associativa del C.N.S.A.S., di essere informati delle attività promosse dallo stesso, di operare in condizioni di sicurezza ovvero conoscere gli scenari di rischio, essere sottoposti a controllo sanitario e/o sorveglianza sanitaria; di operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative, di ottenere il trasferimento ad altra organizzazione periferica secondo quanto previsto dal Regolamento generale del C.N.S.A.S. Il mantenimento della qualifica tecnica è subordinato alle verifiche previsti dai piani formativi nazionali o regionali delle Scuole del C.N.S.A.S.

L'operato e la condotta di tutti i Soci ordinari devono conformarsi ai seguenti principi/obblighi:

- a) L'attività del Socio deve svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dai propri responsabili;
- b) La fiducia reciproca tra i Soci e tra i Soci e propri responsabili è l'elemento fondante dell'appartenenza



al Corpo, la sicurezza nelle operazioni di soccorso e di addestramento e ogni altra attività svolta in nome e per conto del C.N.S.A.S.;

c) Il Socio ha il dovere di aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni e ai compiti assegnati dal proprio responsabile, di mantenere un adeguato livello addestrativo secondo i criteri stabiliti dai relativi Regolamenti e Piani Formativi Nazionali e/o Regionali e da ogni altro atto formale approvato dal C.N.S.A.S. o dal S.A.S.V., astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario;

d) E' dovere del Socio partecipare alle attività organizzate dalla struttura di appartenenza e, in particolare, il Socio che non ricopre incarichi dirigenziali deve partecipare agli eventi addestrativi previsti dal piano formativo di riferimento;

e) Il Socio deve inoltre controllare e mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali assegnati in comodato d'uso segnalando qualsiasi difetto al suo responsabile;

f) I Soci debbono astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al C.N.S.A.S. per finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto e dal Regolamento e devono evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del Corpo;

g) Il Socio non può svolgere al di fuori del C.N.S.A.S. attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli scopi istituzionali del Corpo, se non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Direzione nazionale;

h) Il socio non può intrattenere rapporti con organi di stampa, né con social media né diffondere immagini relative al CNSAS se non espressamente autorizzato dalla Direzione regionale. Ogni altro contatto esterno è veicolato tramite l'addetto stampa all'uopo incaricato.

Sono Soci Giovani i Soci C.A.I. di età compresa tra i 14 e i 19 anni, la cui Sezione è quella descritta in dettaglio all'art. 24.

La richiesta di ammissione al C.N.S.A.S. può essere preceduta da un periodo quale aspirante socio. Il richiedente che detenga i requisiti di cui al presente articolo, assume la qualifica di aspirante socio, la quale non comporta alcuna delle prerogative del socio ordinario, così come espressamente specificato nel Regolamento generale del C.N.S.A.S., fatti salvi gli obblighi addestrativi funzionali al conseguimento dei requisiti tecnici e attitudinali per l'iscrizione quale socio e la copertura assicurativa. Lo status di aspirante socio può durare al massimo tre anni.

Sono Soci Emeriti quelli nominati dal Presidente nazionale del C.N.S.A.S. su proposta del Presidente del S.r. o S.p., ovvero quei Soci Ordinari che, all'atto della loro cessazione dai ruoli, si siano particolarmente distinti nell'espletamento del loro servizio.

Sono Soci Onorari le persone fisiche, gli enti o le associazioni che, ancorché non appartenenti al C.N.S.A.S. e/o al C.A.I., si siano distinti nel settore del Soccorso alpino e speleologico o abbiano contribuito e sostenuto le attività del C.N.S.A.S. La nomina dei Soci Onorari avviene con deliberazione del Direzione Nazionale, previa richiesta dei Presidenti S.r. o S.p. o del Presidente Nazionale. I Soci Onorari non esercitano i diritti e non sono sottoposti agli obblighi previsti per i Soci ordinari, ma possono partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

Sono soci Benemeriti una persona fisica, Ente o Associazione non appartenenti al C.N.S.A.S. o al C.A.I. che abbia fattivamente sostenuto le attività del C.N.S.A.S. Sono nominati dal Presidente nazionale del C.N.S.A.S. su proposta del Presidente del S.r.

I Soci Emeriti, Onorari e Benemeriti non esercitano i diritti e non sono sottoposti agli obblighi previsti per i Soci Ordinari, ma possono partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

I Soci hanno diritto di essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività del S.A.S.V., nonché per la responsabilità civile verso terzi.



I Soci possono, altresì, giovare da quanto disposto dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 162 del e dal D.M. 24 marzo 1994, n. 379, oltre che da quanto previsto dall'art. 7, comma 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante istanza scritta e motivata alla quale viene dato corso in subordine al normale svolgimento dell'attività amministrativa.

ART. 8 – ATTIVITA' DEI SOCI

Il S.A.S.V. per il perseguimento dei fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate dai propri Soci in forma volontaria, libera e gratuita.

Il S.A.S.V., in caso di particolare necessità, in presenza di prestazioni specifiche ad alto contenuto amministrativo e gestionale o tecnico ed al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente legislazione, dalle convenzioni in essere di cui all'art. 2, commi 2 e 3 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 così come modificata dalla Legge 26 gennaio 2010, n. 26 e da ogni altra convenzione formalmente stipulata, per il raggiungimento delle finalità d'istituto, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, secondo le vigenti normative di settore, anche ricorrendo ai propri



Soci nei limiti e nei modi preventivamente stabiliti e normati da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Regionale del S.A.S.V. e nei limiti previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. Ai Soci spetta una somma a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei modi e nei limiti preventivamente stabiliti con deliberazione della Direzione regionale del S.A.S.V., ovvero delle singole Zone o Delegazioni previa autorizzazione per queste ultime da parte della stessa Direzione regionale nel rispetto a quanto stabilito D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. e i.

ART. 9 – INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Allo scopo di evitare conflitti di interesse o incompatibilità si prevede che:

- a) le cariche di Presidente nazionale, Presidente regionale, Delegato, Capo Stazione e rispettivi Vice sono tra loro reciprocamente incompatibili;
 - b) le cariche cui sopra sono incompatibili con quelle dell'Organo di Controllo, di Revisione Legale, del Collegio dei Probiviri, dei Direttori delle Scuole nazionali e rispettivi Vice;
 - c) la carica di Presidente regionale è incompatibile con l'esercizio di figure indennizzabili ad "elevata attività professionale specialistica del CNSAS" di cui all'apposito Regolamento per l'affidamento incarico ai soci;
 - d) le cariche di Vice Presidente regionale, Delegato e Vice Delegato che percepiscono indennità per lo svolgimento di attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S., identificate dal Regolamento Incarico ai Soci del C.N.S.A.S. di cui alla lettera c), sono incompatibili con l'esercizio delle figure ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S. di cui al precedente punto, qualora queste risultino indennizzate;
 - e) I Soci non possono rivestire incarichi elettivi nel S.A.S.V. qualora appartenenti ad Enti e Organizzazioni con finalità che risultino contrastanti con quelli del S.A.S.V.
- Tutte le indennità tengono conto dell'art. 8, commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., e si uniformano alle somme massime erogabili laddove previste.
Per ogni altra specifica si fa riferimento al Regolamento nazionale e regionale di affidamento degli incarichi ai soci.

TITOLO 3 – ORGANI PERIFERICI E CENTRALI

ART. 10 – ZONE DI SOCCORSO

La Regione Veneto, è ripartita in tre Zone di cui due di Soccorso Alpino ed una di Soccorso Speleologico chiamate Zone - Delegazioni e facenti rispettivamente capo alle principali e seguenti aree:

- a. 2^a Zona - Delegazione "Dolomiti Bellunesi", comprendente il territorio delle Province di Belluno e Treviso;
- b. 11^a Zona - Delegazione "Prealpi Venete", comprendente il territorio delle Province di Padova, Verona e Vicenza;
- c. 6^a Zona - Delegazione "Speleologica", comprendente l'intero territorio regionale.

Le aree di cui sopra sono meglio dettagliate nell'allegato sub B del presente Statuto.

Spetta alla Direzione regionale, sentito il parere dei Consigli di Zona, modificare i confini delle Zone all'interno del S.A.S.V.

ART. 11 – ORGANI PERIFERICI E CENTRALI



Sono organi del S.A.S.V.:

- a. L'Assemblea regionale;
- b. Il Presidente e il Vice Presidente;
- c. la Direzione regionale;
- d. Il Consiglio di Zona;
- e. Il Delegato e i due Vice Delegati di Zona;
- f. La Stazione e la relativa Assemblea;
- g. Il Capo Stazione ed il Vice Capo Stazione;
- h. L'Organo di Controllo;
- i. Il Revisore legale.

ART. 12 – ASSEMBLEA REGIONALE - COMPOSIZIONE - CONVOCAZIONE - COMPITI - DELIBERE

L'Assemblea regionale è l'organo sovrano e deliberativo del Servizio regionale.

E' prevista nei limiti del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i., la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate.



Ogni Capo e Vice Capo Stazione delle Zone facenti capo al S.A.S.V. rappresenta la Stazione stessa in seno all'Assemblea regionale che è anche composta dai componenti della Direzione regionale. Essa viene convocata almeno due volte all'anno dal Presidente del S.A.S.V. o ogni qualvolta si renda necessario esaminare problemi ed assumere decisioni di particolare importanza in ordine alla organizzazione e gestione del S.A.S.V.

Le deliberazioni sono vincolanti per la Direzione regionale, per i Consigli di Zona e per le Stazioni e, quindi, per tutti i soci.

L'Assemblea regionale designa tra i propri membri o tra le unità della segreteria, un Segretario con espresse funzioni di redigere il verbale in cui sono contenute le discussioni e gli atti dell'Assemblea regionale, ivi incluse le delibere eventualmente assunte. Il verbale, sottoscritto dal Presidente congiuntamente al Segretario, è depositato presso la sede del Servizio regionale e viene trasmesso agli interessati entro l'Assemblea regionale successiva. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Le funzioni dell'Assemblea regionale sono:

- a) Elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente regionale;
- b) Approvazione e modifica dello Statuto regionale;
- c) Approvazione o ratifica dei Regolamenti di attuazione;
- d) Nomina e revoca, su proposta dei Consigli di Zona, dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti;
- e) Eleggere e revocare i membri aggiuntivi dell'Assemblea nazionale;
- f) Approvazione del Bilancio consuntivo;
- g) Approvazione del Bilancio preventivo;
- h) Approvazione e verifica delle linee programmatiche delle attività di soccorso e di formazione;
- i) Deliberare lo scioglimento di una Stazione, proporre l'istituzione o scioglimento di una Zona;
- j) Deliberazione circa l'art. 28) del presente Statuto;
- k) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di beni immobili nell'ambito delle attività espressamente riconducibili all'art. 5, ovvero all'attività di carattere istituzionale.

ART. 13 – IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE - COMPITI

Il Presidente regionale è il rappresentante legale del Servizio regionale e ne rappresenta l'unità morale ed etica in stretta sintonia operativa e di intenti con le disposizioni del Presidente nazionale, del Direzione nazionale e dell'Assemblea nazionale. Il Presidente detiene la rappresentanza in giudizio del Servizio regionale.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti tra i soci del S.A.S.V. dall'Assemblea regionale.


Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati consecutivi. Alla scadenza del mandato non sono immediatamente rieleggibili per la stessa carica, ovvero non sono immediatamente rieleggibili fino al completamento naturale del mandato successivo che deve essere ricoperto da altri Soci.

In caso di cessazione anticipata di una delle due cariche l'Assemblea viene convocata entro 30 giorni e si provvede a nuova elezione, tenuto conto che le cariche hanno durata sino alla scadenza originaria del mandato.

Il Presidente è componente di diritto dell'Assemblea nazionale.

Il Presidente:

- a) Convoca e presiede la Direzione regionale e l'Assemblea regionale dando esecuzione alle delibere di entrambi gli Organi;
- b) Sovrintende all'organizzazione del Servizio così come disposto dall'articolo precedente, dirigendo e coordinando le attività addestrative e operative, ivi incluse le emergenze di protezione civile di competenza regionale o provinciale;
- c) Dirige le operazioni delle attività congiunte tra Zone di Soccorso;
- d) Coordina la formazione e l'attività operativa di elisoccorso;
- e) Sovrintende l'attività del personale dipendente;
- f) Sovrintende e coordina le attività delle Scuole regionali;
- g) Rappresenta il Servizio regionale o provinciale nei rapporti, anche operativi, con le Autorità e con gli Enti Locali presenti sul territorio regionale o provinciale;
- h) Cura all'interno della regione o della provincia i rapporti con gli enti, amministrazioni, associazioni e istituzioni e stipula convenzioni, protocolli di intesa ed operativi, dichiarazioni di principio e quant'altro sia ritenuto utile al fine di promuovere, intensificare e finanziare le attività;
- i) Cura gli interessi ed i rapporti con gli altri Servizi regionali e provinciali di Soccorso Alpino e Speleologico;



- j) Propone richieste di finanziamento di progetti tesi allo sviluppo del Servizio regionale a enti regionali, nazionali ed europei, stabilendo all'uopo anche sinergie e collaborazioni con organizzazioni ed enti, previo nulla osta del Consiglio nazionale per quelli di carattere nazionale;
- k) In occasione di calamità che richiedano il coinvolgimento del C.N.S.A.S. quale struttura operativa nazionale della Protezione Civile agli effetti dell'art.13 del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 il Presidente opera alle dirette dipendenze del Presidente nazionale;
- l) Cura l'applicazione delle direttive e degli indirizzi dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale del C.N.S.A.S., mantenendo relazioni attive con entrambi gli organismi e con i suoi rappresentanti.
- m) Cura e mantiene i rapporti con Enti ed Associazioni che a vario titolo sono connessi alla pratica alpinistica, speleologica, escursionistica e di tutti quelli connessi alle attività ludico, sportive e ricreative svolte nel contesto del territorio di pertinenza;
- n) Trasmette alla Direzione nazionale del C.N.S.A.S. tutti gli atti e le delibere che, ai sensi dello Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento Disciplinare del C.N.S.A.S. devono essere visionate, approvate o ratificate in sede nazionale;
- o) Predisporre e trasmette annualmente al Presidente nazionale e alla Direzione nazionale del C.N.S.A.S. tutti gli elenchi degli iscritti al S.A.S.V., oltre ai nominativi dei Soci di cui si propone la nomina a Soci emeriti o Soci onorari.
- Il Vice Presidente collabora strettamente con il Presidente e lo sostituisce in casi di assenza o impedimento, senza necessità di apposita delega.

ART. 14 – DIREZIONE REGIONALE - COMPOSIZIONE - CONVOCAZIONE E DELIBERE - COSTITUZIONE E DELIBERE

La Direzione regionale è composta dai Delegati e dai Vice Delegati di Zona di cui uno Vicario, dal Presidente e dal Vice Presidente.

La Direzione regionale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario.

L'Assemblea si costituisce ed assume le proprie deliberazioni secondo quanto previsto dall'art. 23.


La Direzione designa, tra i propri membri o tra le unità della segreteria, un Segretario con espresse funzioni di redigere il verbale in cui sono contenute le discussioni e gli atti della Direzione regionale, ivi incluse le delibere eventualmente assunte. Il verbale, sottoscritto dal Presidente congiuntamente al Segretario, è depositato presso la sede del Servizio regionale e viene trasmesso agli interessati entro la riunione della Direzione regionale successiva. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 – DIREZIONE REGIONALE - COMPITI

La Direzione regionale ha il compito di coordinare tutte le attività del S.A.S.V. ed è responsabile dell'amministrazione e del patrimonio del S.A.S.V.

In particolare, la Direzione regionale:

- a. Adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione dei compiti previsti dall'art. 5) anche in base alle linee di indirizzo determinate dall'Assemblea regionale in quanto Organo deliberante;
- b. Adotta i criteri generali di organizzazione del S.A.S.V., anche con la predisposizione e l'adozione esecutiva di specifici Regolamenti che devono essere successivamente ratificati dall'Assemblea regionale pena la loro decadenza;
- c. Promuove studi e cura la diffusione di informazioni relative all'attività di Soccorso Alpino e Speleologico, con particolare riferimento alle finalità istitutive dello stesso e alle tematiche legate alla cultura della prevenzione;
- d. Promuove ed organizza la formazione del personale tecnico in ambito regionale in collaborazione con le Scuole nazionali, coordinandone le attività di formazione ed aggiornamento;
- e. Individua le Commissioni di lavoro e tecniche ritenute necessarie per le finalità istitutive; nomina i Coordinatori delle Commissioni i quali possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione regionale sugli argomenti di loro competenza;
- f. Elabora, nei limiti e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del C.N.S.A.S., contratti, convenzioni e protocolli con Enti pubblici e privati, con la Pubblica Amministrazione in genere e con privati, sottoscritti dal Presidente, tenuto conto del Regolamento delle Deleghe;
- g. Predisporre il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo del S.A.S.V. da portare all'approvazione dell'Assemblea regionale, oltre a predisporre e trasmettere i rendiconti economico-finanziari in ragione delle disposizioni di carattere regionale o secondo le necessità determinate da rapporti convenzionali o secondo precue necessità del S.A.S.V. stesso;




- h. Propone ai Soci, ovvero all'Assemblea regionale le modifiche al presente Statuto e, preventivamente sottopone al C.N.S.A.S. e alla Regione Veneto le stesse per verificare la congruità allo Statuto nazionale, ai principi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. e i.;
- i. Predisporre i Regolamenti per l'approvazione da parte dell'Assemblea regionale e adotta i Regolamenti in via d'urgenza per la successiva ratifica da parte della stessa Assemblea regionale pena il decadimento degli stessi;
- j. Provvede all'assunzione dei dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e la mansione, nonché provvede all'assegnazione di incarichi e consulenze, anche nell'ambito dei propri Soci, per attività altamente specialistiche o espressamente necessarie al funzionamento ed allo svolgimento dei compiti istituzionali del S.A.S.V., oltre che degli obblighi di legge previsti e secondo disposizioni del Regolamento per il conferimento di incarichi ai Soci;
- k. Provvede al commissariamento di una Stazione o alla richiesta di scioglimento;
- l. Emette i provvedimenti disciplinari e cautelari di propria competenza;
- m. Delibera in merito all'ammissione a socio;
- n. Svolge ogni altra attività prevista o richiesta per il raggiungimento delle finalità d'istituto e per l'osservanza degli obblighi di legge.

ART. 16 – CONSIGLIO DI ZONA - COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE - COSTITUZIONE E DELIBERE

Ogni Consiglio di Zona è composto dai Capi Stazione, dai Vice Capi Stazione, dal Delegato e dai Vice Delegati di cui uno Vicario, eletti tra i Soci dalla rispettiva Zona.

Il Consiglio di Zona si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il Delegato o i Vice Delegati lo ritengano opportuno.

Il Consiglio di Zona si costituisce ed assume le proprie deliberazioni secondo quanto previsto dall'art. 23.

Il Consiglio di Zona è convocato e presieduto dal Delegato di Zona, ovvero dal Capo Stazione o Vice Capo anziano in caso di elezione del Delegato e dei Vice Delegati.

Il Consiglio di Zona designa, tra i propri membri o tra le unità della segreteria, un Segretario con espresse funzioni di redigere il verbale in cui sono contenute le discussioni e gli atti dell'Assemblea di Stazione, ivi incluse le delibere eventualmente assunte. Il verbale, sottoscritto dal Delegato congiuntamente al Segretario è depositato presso la Sede della Delegazione e viene trasmesso agli interessati entro il Consiglio di Zona successivo. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 17 – CONSIGLIO DI ZONA - COMPITI

Il Consiglio di Zona provvede all'elezione del Delegato e dei Vice Delegati, all'organizzazione generale delle attività della Zona e delle Stazioni, al loro coordinamento, alla formazione e aggiornamento del personale tecnico, per quanto di competenza, anche attraverso strutture tecniche appositamente costituite, oltre ad ogni altra azione necessaria al raggiungimento delle finalità d'istituto e agli obblighi di legge.

Approva i rendiconti finanziari della Zona.

Il Consiglio di Zona, in conformità con le direttive organizzative e deliberative della Direzione regionale, procede all'istituzione, soppressione o all'accorpamento delle Stazioni.

ART. 18 – DELEGATO E VICE DELEGATI - ELEZIONE E COMPITI.

Il Consiglio di Zona, elegge a votazione segreta il Delegato e due Vice Delegati di Zona di cui uno Vicario.


Il Delegato ed i Vice Delegati di Zona durano in carica tre anni, sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati consecutivi e alla scadenza non sono immediatamente rieleggibili per la stessa carica, ovvero non sono immediatamente rieleggibili fino al completamento naturale del mandato successivo che deve essere ricoperto da altri Soci.

Il Delegato e i Vice Delegati sono tenuti a partecipare ad uno stage formativo-gestionale a cura della Direzione nazionale.

In caso di cessazione anticipata di una delle cariche il Consiglio di Zona viene convocato entro 15 giorni e si provvede a nuova elezione, tenuto conto che le cariche hanno durata sino alla scadenza originaria del mandato.

Il Delegato coordina le attività delle Stazioni e dirige le attività di addestramento e formazione di propria competenza.

Coordina e dirige l'attività di soccorso delle Stazioni qualora si riscontrino limiti territoriali o operativi.



nell'ambito delle Convenzioni e dei Protocolli Operativi vigenti oltre che in aderenza alle specifiche normative di riferimento e alla vigente legislazione.

Risponde della propria attività al Presidente regionale ed ai Capi e Vice Capi Stazione.

Amministra i beni e il patrimonio del Servizio regionale assegnati alla Zona.

Mantiene rapporti con le Autorità e gli Enti Locali di riferimento con le quali può stipulare gli atti previsti dalla specifica delega del Presidente regionale in base al Regolamento delle Deleghe.

Emette provvedimenti cautelari ed urgenti di propria competenza.

I Vice Delegati coadiuvano il Delegato in tutte le sue funzioni e il Vice Delegato Vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

ART. 19 – STAZIONI - INQUADRAMENTO DEI SOCI

I Soci del S.A.S.V. sono inquadrati su base territoriale in Stazioni di Soccorso, rispettivamente Stazioni di Soccorso Alpino e Stazioni di Soccorso Speleologico (Stazione C.N.S.A.S.), operanti nella regione Veneto.

Ogni stazione è composta da un minimo di 12 soci.

Alle Stazioni spetta la competenza del territorio, l'organizzazione del personale e l'intervento diretto di soccorso fatto salvo quanto disposto dagli Organi superiori. La competenza territoriale e geografica della Stazione viene stabilita dal Consiglio di Zona.

ART. 20 – ASSEMBLEA DI STAZIONE - COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE - COSTITUZIONE E DELIBERE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari regolarmente iscritti alla Stazione.

La Stazione C.N.S.A.S. si riunisce in Assemblea almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Capo Stazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci, oppure gli Organi gerarchicamente superiori ne facciano richiesta nei modi e nei tempi stabiliti.

Possono partecipare all'Assemblea gli Aspiranti Volontari senza diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Capo Stazione, ovvero dal Volontario anziano in caso di elezione del Capo Stazione e del Vice Capo Stazione.

All'Assemblea spetta deliberare sulle relazioni e sulle proposte degli Organi superiori e su tutte quelle iniziative volte al raggiungimento dei fini sociali.

L'Assemblea si costituisce ed assume le proprie deliberazioni secondo quanto previsto dall'art. 23.

L'Assemblea di Stazione designa tra i propri membri un Segretario con espresse funzioni di redigere il verbale in cui sono contenute le discussioni e gli atti dell'Assemblea di Stazione, ivi incluse le delibere eventualmente assunte. Il verbale, sottoscritto dal Capo Stazione congiuntamente al Segretario è depositato presso la Sede della Stazione e viene trasmesso agli interessati entro l'Assemblea di Stazione successiva. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 21 – CAPO STAZIONE E VICE CAPO STAZIONE - ELEZIONE E COMPITI. SEGRETARIO - DESIGNAZIONE

Ciascuna Stazione C.N.S.A.S. elegge a votazione segreta tra i propri Soci Ordinari un Capo Stazione e un Vice Capo Stazione.

Il Capo Stazione ed il Vice Capo Stazione durano in carica tre anni, sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati consecutivi e alla scadenza gli stessi non sono immediatamente rieleggibili per la stessa carica, ovvero non sono immediatamente rieleggibili fino al completamento naturale del mandato successivo che deve essere ricoperto da altri Soci.

In caso di cessazione anticipata di una delle due cariche l'Assemblea viene convocata entro 15 giorni e si provvede a nuova elezione, tenuto conto che le cariche hanno durata sino alla scadenza originaria del mandato.



La Stazione è coordinata e diretta dal Capo Stazione che è il responsabile ed il rappresentante della Stazione ed agisce di concerto con il Delegato ed i Vice Delegati di Zona, oltre che con il Presidente. Mantiene i contatti con le Autorità e gli Enti Locali sul territorio di competenza.

Provvede all'organizzazione dei Soci della Stazione in base alle precipue necessità della stessa e secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Stazione stessa e quelle degli Organi superiori.

Risponde di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Stazione, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli Organi superiori e di quelli introitati dalla Stazione stessa a nome e per conto del C.N.S.A.S..

Il Capo Stazione coordina le attività della Stazione e dirige le attività di addestramento e formazione di propria competenza.

Il Capo Stazione durante i soccorsi dirige le operazioni nell'ambito delle Convenzioni e dei Protocolli



pag. 9 di 10

Operativi vigenti, oltre che in aderenza alle specifiche normative di riferimento e alla vigente legislazione.

Il Capo Stazione emette i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza.

Il Capo Stazione predispose e trasmette annualmente alla Segreteria regionale l'elenco aggiornato dei Soci della Stazione opportunamente distinti in Soci tecnici e Soci collaboratori.

Il Capo Stazione propone al Presidente regionale i Soci che, cessati dai ruoli, possono essere nominati Soci Emeriti dal Presidente nazionale del C.N.S.A.S. o Soci Onorari dalla Direzione nazionale.

Il Capo Stazione predispose e trasmette tutti gli atti richiesti dal S.A.S.V., ovvero da quanto in particolare previsto dai Regolamenti del S.A.S.V. o secondo richiesta del Delegato di Zona.

Il Capo Stazione provvede a compilare su apposito supporto tutti i rapporti di intervento di soccorso, completi in ogni loro parte e a trasmetterli al Delegato di Zona per la validazione e per la successiva trasmissione alla Segreteria del S.A.S.V. e del C.N.S.A.S. nazionale.

Il Vice Capo Stazione coadiuva il Capo Stazione in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

La Stazione designa facoltativamente tra i propri Soci un Segretario con espresse funzioni di coadiuvare il Capo e il Vice Capo Stazione nelle questioni di carattere amministrativo e gestionale.

ART. 22 – ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Anche se non ricorrono i presupposti stabiliti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i., ai sensi del Regolamento generale del C.N.S.A.S. e nel rispetto del Regolamento economico finanziario S.A.S.V. viene nominato l'Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo, non soci del S.A.S.V., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato alla revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni degli artt 5, 6, 7 e 8 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art 14 dello stesso decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli organi sociali notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano superati i limiti dimensionali stabiliti dal D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. deve essere nominato un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che tale funzione non sia svolta dall'Organo di Controllo e tenuto conto del regolamento Economico Finanziario S.A.S.V.

ART. 23 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI DEL S.A.S.V.



L'Assemblea di Stazione, il Consiglio di Zona, la Direzione regionale e l'Assemblea regionale sono convocate in via ordinaria mediante avviso di convocazione personale (trasmesso per iscritto, fax o mail certificata), contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo dell'Assemblea, anche di seconda convocazione, da recapitare agli interessati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'incontro, salvo i casi di motivata urgenza.

L'Assemblea di Stazione, il Consiglio di Zona, la Direzione regionale e l'Assemblea regionale possono essere convocate anche quando ne facciano richiesta almeno un quinto degli aventi diritto per le Assemblee e metà più uno degli aventi diritto per la Direzione regionale e i Consigli di Zona.

Le sedute sono legalmente costituite e gli Organi deliberano come segue:

a) Assemblea Ordinaria: è legalmente convocata in prima convocazione con i 2/3 degli aventi diritto e in seconda convocazione con la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

b) Assemblea Elettiva: è legalmente convocata solo in prima convocazione con la metà più uno degli



aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

c) Assemblea per variazioni statutarie: è legalmente costituita in prima e seconda convocazione con i 2/3 degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ degli aventi diritto.

Eventuale assemblea straordinaria chiamata a deliberare su questioni di particolare rilevanza e importanza strategica o su fatti di assoluta gravità osserva i quorum stabiliti per le modifiche statutarie. Ogni socio membro del rispettivo organo ha diritto ad esprimere il proprio voto e può avere una sola delega.

Le votazioni delle sedute sono palesi ad eccezione dell'elezione di tutte le cariche sociali, per le quali si procede a scrutinio segreto con l'ausilio del Volontario anziano che viene nominato Presidente dagli aventi diritto, di un segretario e di due scrutatori. Le votazioni per le cariche elettive sono valide quando i voti espressi in modo distinto per ogni singola carica, risultano metà più uno dei presenti.

In caso di organo collegiale, l'Organo di Controllo viene convocato e presieduto dal Presidente dell'Organo stesso che viene nominato nel corso della prima seduta.

TITOLO 4 - SEZIONE SOCI GIOVANI

ART. 24 – SOCI GIOVANI

È istituita ai sensi dello Statuto Nazionale del C.N.S.A.S. ed ai sensi dello Statuto del C.N.S.A.S. e per gli effetti del Regolamento Generale del C.N.S.A.S. la Sezione Soci giovani con le precipue finalità di diffondere i principi ed i valori del C.N.S.A.S.

I Soci giovani non esercitano i diritti e non sono sottoposti agli obblighi previsti per i Soci ordinari, ma possono partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

La Sezione può essere istituita anche a livello di singola Zona, ancorché il S.A.S.V. ne disciplini con apposito Regolamento il funzionamento.

I Soci Giovani possono essere assicurati con polizze analoghe a quelle dei Soci Ordinari.

TITOLO - 5 PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO FINANZIARIO – FONDO DI SOLIDARIETA'

ART. 25 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio del S.A.S.V. è indivisibile ed è costituito:

- da un fondo che ammonta ad € 20.000,00, dei quali indisponibili e vincolati € 10.000,00,
- nonché da tutti i beni mobili ed immobili in dotazione alla sede regionale e alle strutture periferiche, ovvero alle Delegazioni e Stazioni.

Il patrimonio del S.A.S.V. è, inoltre, costituito da contributi e finanziamenti di Enti Pubblici e Privati, da proventi derivati da prestazioni di servizi convenzionati e di ogni altra entrata prevista, lecita e compatibile con le finalità sociali richiamate all'art. 2 del presente Statuto.

Qualora si configurassero entrate di carattere secondario e strumentale di cui all'art 6 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. e i. le stesse saranno evidenziate nel documento di bilancio.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione del S.A.S.V., dopo la liquidazione, va devoluto, nel rispetto dei vincoli del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i.


All'Associazione è vietato distribuire ai soci ed ai familiari, anche in modo indiretto, utili, proventi o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, nel rispetto dei vincoli imposti dal del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i.

ART. 26 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate sono costituite in particolare da:

- a. Contributi dei soci;
- b. Donazioni e i lasciti testamentari, previa accettazione con beneficio di inventario, con l'obbligo di destinare i beni e le loro rendite al conseguimento delle finalità istitutive;
- c. Contributi di Enti Pubblici e Privati;
- d. Finanziamenti ed i contributi della Regione Veneto;
- e. Finanziamenti ed i contributi delle Pubbliche Amministrazioni;
- f. Contributi di privati;
- g. Contributi compatibili con le finalità sociali dell'azionismo di promozione sociale e i contributi che non siano in contrasto con le finalità del S.A.S.V.;
- h. Ogni altra entrata prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m. e i. e dal presente Statuto.



La redazione delle scritture contabili, il bilancio e la tenuta dei libri sociali dovranno essere conformi a quanto stabilito nel D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i..

Il bilancio sociale deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea regionale, corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio salvo particolare necessità per le quali vi può essere una proroga fino ad ulteriori 60 giorni.

Il bilancio preventivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea regionale, corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio oggetto di previsione.

Per particolari e motivate necessità, derivate dall'indisponibilità di dati aggiornati trasmessi dagli Enti e/o dalle Amministrazioni convenzionate, per la redazione di un documento attendibile, l'approvazione del bilancio previsionale, potrà essere prorogata di ulteriori 60 giorni.

Su indicazione del Presidente, l'Assemblea regionale decide sulla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, mantenendo comunque l'assenza di ogni fine di lucro e finalizzando lo stesso espressamente agli scopi istituzionali del S.A.S.V.

ART. 27 – IL FONDO DI SOLIDARIETA'

Nell'ambito del bilancio del S.A.S.V. e delle sue articolazioni viene istituito un Fondo di solidarietà finalizzato all'esclusivo sostegno dei soci S.A.S.V. infortunati o deceduti, ovvero dei loro famigliari e/o loro conviventi o per altre iniziative di carattere umanitario.

Spetta all'Assemblea regionale assumere e deliberare sulle finalità e sull'utilizzo del Fondo di solidarietà che sono normate in dettaglio dall'apposito Regolamento e che devono essere conformi ai limiti previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. e i.

TITOLO 6 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – MODIFICHE STATUTO – REGOLAMENTI - LODO ARBITRALE

ART. 28 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari a carico dei Soci del S.A.S.V. sono quelli previsti e normati dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S..

ART. 29 – APPROVAZIONE E MODIFICHE ALLO STATUTO

Per l'approvazione e le modifiche al presente Statuto, l'Assemblea Regionale viene convocata e delibera con le modalità stabilite al precedente art. 23.

ART. 30 – REGOLAMENTI

Per il corretto svolgimento della propria attività, l'associazione si avvale, oltre che del presente Statuto, dei seguenti Regolamenti approvati dall'Assemblea regionale:


- a) Regolamento per la delega dei poteri di rappresentanza, ovvero della procura;
- b) Regolamento Economico Finanziario;
- c) Regolamento Adempimenti Vari;
- d) Regolamento per il conferimento di incarichi ai Soci;
- e) Regolamento del Fondo di Solidarietà;
- f) Regolamento della Commissione Tecnica;
- g) Regolamento della Scuola Regionale Soccorso Alpino Speleologico (quale articolazione regionale delle scuole nazionali CNSAS) contenente i sub Regolamenti tematici ed i Piani Formativi secondo quanto previsto dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.;
- h) Ogni altro Regolamento diverso da quelli di natura tecnica e formativa che si ritenga opportuno istituire per disciplinare un particolare settore di attività del S.A.S.V..

I Regolamenti vengono predisposti dalla Direzione regionale ed approvati dall'Assemblea regionale in seduta ordinaria o ratificati dalla stessa quando adottati dalla Direzione regionale in via d'urgenza.

ART. 31 – LODO ARBITRALE - NORME TRANSITORIE - NORME DI RINVIO

Per qualunque controversia tra soci del C.N.S.A.S., tra soci ed organi del C.N.S.A.S. e tra stessi organi del C.N.S.A.S., come previsto dallo statuto e dai regolamenti dello stesso, esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio nazionale dei Probiviri, oltre che per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio e di scioglimento di un Servizio regionale e provinciale, di una Zona o di una Stazione è esclusivamente ammesso il ricorso ad un Collegio di arbitri che procede a norma degli artt. 806 e seguenti del c.p.c.


Per la nomina degli arbitri e per il relativo procedimento si applica quanto previsto in materia dallo Statuto Nazionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.



Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

La 6^a Zona Delegazione Speleologica, nelle more del perfezionamento di quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto del C.N.S.A.S., detenendo e garantendo funzioni di direzione e coordinamento operativo anche della Stazione Trentino – Alto Adige che, diversamente per quanto attiene tutti gli altri aspetti privi di rilievo operativo dipende dai rispettivi Servizi Provinciali del C.N.S.A.S., norma quegli aspetti per mezzo di specifici Regolamenti e Protocolli che vengono rispettivamente approvati dal S.A.S.V. e dal Servizio provinciale del Alto Adige (3^a Zona) e dal Servizio provinciale Trentino (4^a Zona).

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto del S.A.S.V. si rimanda, oltre che allo Statuto del C.N.S.A.S., al Regolamento Generale del C.N.S.A.S., al Regolamento Disciplinare, al Regolamento affidamento incarico ai soci, oltre che alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alla vigente legislazione di riferimento.



ALLEGATO A

Sfondo giallo: pantone n. 123 C in separazione giallo 100% Magenta 25%;


Scritta esterna nera: CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO con bandiera italiana (verde pantone 355 C, ciano 95% giallo 100%; bianco; rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;

All'interno: Croce bianca con bordo rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;

Al centro: scudetto di colore blu pantone reflex blu, ciano 100% Magenta 100%; stella bianca; scritta CLUB ALPINO ITALIANO blu su sfondo bianco; dallo scudetto fuoriescono piccozza sul lato sinistro, cannocchiale e corda sul lato destro; al di sopra aquila stilizzata su sfondo bianco.




Roberto Selvestri



ALLEGATO B

SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO VENETO

- II° ZONA BELLUNESE
- XI° ZONA PREALPI VENETE
- VI° ZONA SPELEOLOGICA
(intero territorio Regionale)



118 BASI DI ELISOCCORSO CON AEROMOBILI ATTEZZATI
PER IL SOCCORSO IN MONTAGNA (BASI H-SAR)
IN TALI BASI IL SOCCORSO ALPINO E' PRESENTE
IN SERVIZIO ATTIVO

— raggio di 15' (circa 50 Km)

Roberto Feltrati

Luigi Fontana
DIRETTORE

